



**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**  
Provincia di Padova

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 26 del 01-04-2021**

**ORDINANZA**  
**Settore Polizia Locale**

**Oggetto: Lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa**

**IL SINDACO**

RILEVATO che con l'avvento della stagione primaverile si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "Processionaria del Pino" (*Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/10/2007, la lotta contro la Processionaria del Pino è obbligatoria in tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o per la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che le forme larvali di questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

PRESO ATTO della nota prot.n. 61884 del 05.04.2017 con la quale il Dipartimento di Prevenzione, UOC Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS 6 Euganea, fatti presenti i pericoli derivanti dal contatto con i peli urticanti delle forme larvali dell'insetto, consistenti in lesioni da contatto, da semplici eritemi fino a lesioni necrotiche per mucose di naso e bocca e, in casi gravi, serie manifestazioni allergiche, comunica l'opportunità di intervenire al fine di contrastare i possibili effetti avversi sulla salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e difesa nei confronti delle larve di Processionaria del Pino;

VISTO il D.M. 30/10/2017;

VISTI gli artt. 54 e 107 del D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto della Regione Veneto n° 9 del 23/09/2008;

## **ORDINA**

a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a tutto il mese di maggio, a tutti i proprietari/detentori/gestori di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

1. effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del Pino, con particolare attenzione alle specie maggiormente soggette all'infestazione, costituite da tutte le specie di Pino;
2. in caso di presenza di nidi di Processionaria, intervenire immediatamente con la rimozione e distruzione degli stessi e con l'attivazione delle profilassi, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate; nel caso in cui l'area d'intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, preferibilmente tramite lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.

E' fatto assoluto divieto di depositare i rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale o in aree pubbliche o aperte al pubblico.

## **AVVERTE**

Che le spese per gli interventi su descritti sono a totale carico dei proprietari interessati.

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

## **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale ed in generale agli Organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n°689 e ss-mm.ii., la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e ne sia data la più ampia diffusione anche tramite pubblicazione nel sito internet del Comune .

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre

1971,

n. 1199: “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”  
entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.